

**Oggetto:** Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde del compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma, località Tor Vergata, per il triennio 2021-2023.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL'APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO .....           | 3  |
| Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto.....                                     | 3  |
| CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....  | 5  |
| Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto .....                             | 5  |
| Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.....   | 5  |
| Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento ..... | 6  |
| Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare .....                   | 6  |
| Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....                     | 7  |
| Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore .....  | 7  |
| Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore e clausole contrattuali.....                   | 7  |
| Art. 9 – Personale e mezzi d'opera richiesti per l'espletamento dei servizi ..... | 10 |
| Art. 10 – Smaltimento del materiale di risulta.....                               | 11 |
| Art. 11 – Aspetti ed impatti ambientali .....                                     | 11 |
| Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini .....                        | 12 |
| CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....   | 12 |
| Art. 13 - Consegna e inizio del servizio.....                                     | 12 |
| Art. 14 - Termine per l'ultimazione del servizio .....                            | 12 |
| Art. 15 - Proroghe.....   | 13 |
| Art. 16 - Sospensione del servizio .....  | 13 |
| Art. 17 - Penali .....  | 13 |
| Art. 18 - Risoluzione del Contratto.....  | 13 |
| CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....                                    | 14 |
| Art. 19 - Servizio a corpo .....  | 14 |
| CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA .....   | 15 |
| Art. 20 - Fatturazione.....   | 15 |
| Art. 21 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari .....                    | 16 |
| Art. 22 - Anticipazione .....   | 16 |
| Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....                     | 16 |
| CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA.....                                     | 17 |
| Art. 24 - Cauzione definitiva .....   | 17 |
| Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....                   | 17 |
| CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....                                    | 19 |
| Art. 26 - Variazioni del servizio .....   | 19 |
| Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi .....             | 19 |
| Art. 28 – Modalità di esecuzione del servizio .....                               | 19 |
| CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....                            | 19 |
| Art. 29 - Adempimenti in materia di sicurezza.....                                | 19 |
| Art. 30 - Piano Operativo di Sicurezza.....                                       | 20 |
| CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....  | 20 |

|  |    |
|--|----|
| Art. 31 - Subappalto e subcontratto .....                            | 20 |
| CAPO X – CONTROVERSIE .....  | 21 |
| Art. 32 – Foro competente.....                                       | 21 |
| Art. 33 – Controversie .....   | 21 |
| Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..... | 21 |
| CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....                       | 22 |
| Art. 35 - Ultimazione delle prestazioni .....                        | 22 |
| Art. 36 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione ..... | 23 |
| Art. 37 - Presa in consegna del servizio ultimato .....              | 23 |
| CAPO XII – NORME FINALI .....  | 24 |
| Art. 38 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti.....       | 24 |
| Art. 39 - Utilizzo dei materiali recuperati .....                    | 24 |
| Art. 40 - Custodia del cantiere .....                                | 24 |
| Art. 41 - Codice Etico .....   | 24 |
| Art. 42 - Responsabilità verso terzi.....                            | 24 |
| Art. 43 – Obblighi di riservatezza.....                              | 24 |
| Art. 44 - Spese contrattuali, imposte e tasse .....                  | 25 |

## **CAPO I – NATURA - OGGETTO DELL'APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde nel triennio 2021-2023 comprendente le attività di pulizia, sfalcio d'erba, potatura di alberature e bonifica da vegetazione infestante al fine di prevenire il rischio incendio e di garantire la funzionalità, la sicurezza, l'igiene, la fruibilità ed il decoro di aree a verde di pertinenza del compendio demaniale Città dello Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma e puntualmente descritti nella relazione tecnica. Tale attività dovrà ripetersi n.5 volte nel corso del contratto (n.5 "Passaggi").

Avendo ipotizzato di sottoscrivere il contratto e dare l'avvio del servizio per novembre 2021, si ritiene che ogni singolo "Passaggio" dovrebbe avere la seguente cadenza durante i termini temporali del contratto:

- n. 1 "Passaggio" nell'anno 2021;
- n. 2 "Passaggi" l'anno nel biennio 2022-2023 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);

con le modalità e secondo le indicazioni del RUP/DEC.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro l'anno 2021, il primo "Passaggio", sarà avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando a n. 3 "Passaggi" nell'anno 2022, variando i mesi di inizio di esecuzione.

2. Durante la durata dell'appalto, le eventuali aggiunte di nuovi interventi saranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara. Se necessario, si procederà alla redazione del verbale di concordamento nuovi prezzi. La quantificazione degli interventi sarà determinata con metodi geometrici, matematici o numerici in relazione a quanto previsto nel presente capitolato.
3. Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante in sede di esecuzione dei servizi:
  - a) sfalcio dell'erba;

- b) rimozione della vegetazione infestante spontanea e dei rovi presenti;
- c) decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, anche in area boscata, con successivo diserbo;
- d) eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), arbustiva ed erbacea;
- e) manutenzione e potatura di alberi;
- f) rimozione e deposito temporaneo dei rifiuti urbani presenti;
- g) pulizia dell'area con trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.

Per maggiori indicazioni e descrizione puntuale degli interventi (dimensioni e specifiche), si rimanda alla relazione tecnica, al computo metrico estimativo e all'elenco prezzi che s'intendono parte integrante del presente capitolato.

4. l'Appaltatore inoltre deve presentare, prima dell'avvio del servizio, un Piano di Gestione e Manutenzione, o Piano degli Interventi, basato sul censimento dell'area oggetto dell'appalto, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, si devono riportare gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020, inoltre tale piano deve essere aggiornato annualmente sulla base dell'aggiornamento del censimento stesso.
5. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento, al netto dell'Iva, è quantificato in **€ 1.731.955,15**, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.633,15, e gli oneri per la sicurezza legati alle circostanze emergenziali connesse al COVID-19 pari a € 2.743,50, entrambi non soggetti a ribasso:

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde del compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma, località Tor Vergata, per il triennio 2021-2023 nel rispetto dei C.A.M. di cui al decreto del 13/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.**

#### QUADRO ECONOMICO GENERALE

|          | <b>A - Importo servizio</b>                            |  |                       |
|----------|--|--|-----------------------|
| A1       | IMPORTO SERVIZIO                                       |  | € 1.722.578,50        |
|          | <i>di cui per la manodopera</i>                        |  | € 785.499,00          |
| A2       | ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI                      |  | € 6.633,15            |
| A3       | ONERI PER LA SICUREZZA EMERGENZA SANITARIA             |  | € 2.743,50            |
| <b>A</b> | <b>Importo servizio (A1 + A2+A3)</b>                   |  | <b>€ 1.731.955,15</b> |
|          | Importo servizio soggetto a ribasso ( <b>A-A2-A3</b> ) |  | € 1.722.578,50        |

6. Il presente appalto si intende conferito mediante offerta "a corpo" ad eccezione degli oneri della sicurezza i quali saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi.  
Gli importi sopra elencati tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati. L'Appaltatore, nella formulazione dell'offerta dovrà dichiarare l'ammontare degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, intrinseci all'importo totale offerto per il servizio di cui sopra, nonché il costo della manodopera.
7. L'importo come sopra determinato è da intendersi remunerativo di ogni prestazione. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Il valore del costo complessivo del servizio è comprensivo dell'importo per il trasporto a discarica dei rifiuti e comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni richieste finalizzate alla pulizia delle aree oggetto di intervento.

8. Relativamente agli oneri di scarica, l'importo posto a base di gara è da intendersi remunerativo degli stessi per quanto riguarda le voci di Elenco prezzi rientranti nella categoria "potature". Per quanto concerne le voci di Elenco prezzi rientranti nelle categorie "decespugliamenti" ed "eliminazioni selettive", il pagamento degli oneri di scarica avverrà tramite rimborso a seguito di presentazione della seguente documentazione:
  - a) Bolla di trasporto e di accompagnamento dei rifiuti (sia per le voci C01.01.001; C01.01.005; C01.01.008);
  - b) Certificato di pesa all'ingresso della scarica;
  - c) fattura quietanzata.
9. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai servizi già previsti.
10. Il Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo è il Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio 2020 approvato con D.G.R. n. 955 del 4 dicembre 2020
11. L'importo ribassato del servizio "a corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di affidamento e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
12. Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell'offerta "a corpo" da parte dell'aggiudicatario in sede di affidamento non ha efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 7. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

## CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" e redatto in modalità elettronica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

### Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
  2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
  3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione del verde pubblico, dei regolamenti locali, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
- Costituiscono parte integrante del contratto:
- 1) il presente Capitolato completo di allegati;
  - 2) l'offerta della ditta.

#### **Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento**

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali, in particolare:

- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- il DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto 10.03.2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza.
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Trovano parimenti applicazione le prescrizioni e le indicazioni di cui ai Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 3 del Codice degli Appalti n. 50/2016 e s.m.i., sono contrattualmente vincolanti le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n.63 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 10/03/2020 (come meglio specificato all'art. 8 del presente Capitolato).

#### **Art. 5 – Regole, documenti e norme tecniche da rispettare**

1. L'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari interruzioni delle sedi stradali ed ostacoli di qualsiasi genere connessi all'espletamento del servizio. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

2. L'esecuzione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto dei regolamenti a livello locale e di quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine.

3. È onere dell'appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, al fine di consentire le opportune verifiche, e comunque improrogabilmente entro la data di consegna del servizio.

4. Durante l'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dell'appalto incaricato si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite.

5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere per l'esecuzione delle attività sopra indicate, nessuno escluso. Si evidenzia che l'importo complessivo

posto a base di gara comprende anche le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore ed i relativi oneri: le pratiche per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, per l'eventuale accesso in zona ZTL, l'eventuale posa della cartellonistica stradale richiesta dai competenti uffici comunali.

#### **Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

#### **Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

#### **Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore e clausole contrattuali**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, e i termini previsti nel presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, l'Appaltatore è vincolato dalle seguenti specifiche tecniche:

a) *piano di gestione e manutenzione*: l'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell'area oggetto dell'appalto almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, l'offerente riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020. Il Piano viene valutato dalla Stazione Appaltante. Il Piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio entro i primi 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, l'Appaltatore è vincolato dalle seguenti clausole contrattuali:

a) *Clausola sociale*: Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

b) *Sicurezza dei lavoratori*: L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver

ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'affidatario deve presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

- c) *Competenze tecniche professionali*: Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, è dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014;
- d) *Rapporto periodico*: In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), relazione sul reimpiego di materiali organici residui generati dalle attività di manutenzione, l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, relazione sulla gestione dei rifiuti;
- e) *Formazione continua*: l'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale. L'appaltatore deve trasmettere il piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.
- f) *Aggiornamento del censimento*: A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione o piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.
- g) *Reimpiego dei materiali organici residui*: i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l'impiego del materiale in altre biofilieri (preferibilmente compostaggio).
- h) *Rispetto della fauna*: le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area.
- i) *Interventi meccanici*: nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare



attenzione a non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività.

- j) *Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo*: gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione.
- k) *Manutenzione delle superfici prative*: le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui l'attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area. L'aggiudicatario dovrà redigere una relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti i criteri di valutazione per dimostrare l'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.
- l) *Prodotti fitosanitari*: L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti; utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Nel piano degli interventi, redatto dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio, deve essere contenuta la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici. Inoltre dovranno essere contenute: Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.
- m) *Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari*: L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
- n) *Gestione dei rifiuti*: l'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato ovvero la raccolta e deposito temporaneo nell'area secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario dovrà produrre un elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle

relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

4. Inoltre l'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga altresì:

- a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio;
- b) a comunicare all'Agenzia ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste;
- d) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- e) ad osservare la disciplina in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 4, comma 2, del presente Capitolato.

5. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione al servizio in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente del servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni e alla conduzione del cantiere.

#### **Art. 9 – Personale e mezzi d'opera richiesti per l'espletamento dei servizi**

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto la ditta appaltatrice garantisce idonea dotazione di attrezzatura, mezzi d'opera e personale esperto.

2. Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Appaltatore dovrà disporre, all'atto dell'inizio del servizio, di tutto il personale necessario per il corretto svolgimento dello stesso. L'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, dovrà dichiarare il numero e le qualifiche del personale che intende impiegare per l'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto del presente capitolato speciale. Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- a. tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale della Stazione Appaltante investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- b. essere fornito, a spese dell'Appaltatore, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- c. essere dotato, a spese dell'Appaltatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe e decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- d. essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile nominato dall'Appaltatore di provata e documentata esperienza di servizio. Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente;
- e. essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

3. L'Appaltatore dovrà altresì fare pervenire alla Stazione Appaltante e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche. L'Appaltatore potrà, infatti, nell'interesse dei servizi variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere alla Stazione Appaltante l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

4. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'affidamento, sia per i dipendenti che per i Soci.

5. Si richiede all'Appaltatore di precisare, preliminarmente alla stipula del contratto che ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

## **Art. 10 – Smaltimento del materiale di risulta**

1. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto, sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore. Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato come rifiuto sono di seguito indicati i codici CER che identificano i rifiuti stessi e che l'Appaltatore dovrà possedere all'interno della categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter adempiere alle attività di seguito indicate.

2. L'Appaltatore dovrà:

- a) gestire e smaltire a propria cura e spese nel rispetto della Legge Applicabile (in particolare del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività, occupandosi del carico, del trasporto, dello scarico e del recupero o dello smaltimento. L'appaltatore consegnerà sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di recupero e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento;
- b) documentare al DEC il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti;
- c) sostenere tutti gli oneri connessi alle attività di gestione rifiuti, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione ("FIR"); la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all'avvio a recupero o smaltimento, i quali si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo;
- d) collaborare, anche fornendo ogni documentazione e informazione utile, con la Stazione Appaltante nell'ambito dei controlli da questa espletati sul rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- e) non depositare i rifiuti all'interno delle aree di proprietà del Stazione Appaltante diverse da quelle di provenienza. Nel caso di deposito nell'area di provenienza lo stesso dovrà essere temporaneo e comunque autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- f) ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto sarà a carico dell'Appaltatore.

4. I rifiuti che saranno prodotti dalle attività oggetto della presente nell'ambito degli interventi di cui al presente capitolato sono:

- erba - CER 200201
- ramaglie e legname (fusti di piante) - CER 200201
- foglie - CER 200201
- corteccia per pacciamatura - CER 200201

Il presente elenco rappresenta i rifiuti che saranno prodotti nel corso dell'appalto. Il presente elenco potrà essere implementato nel corso dell'appalto nell'eventualità in cui dovesse emergere la produzione di rifiuti legati a nuove lavorazioni.

5. I rifiuti derivanti dalla pulizia preventiva allo sfalcio delle aree a verde dovranno essere raccolti e stoccati secondo la normativa vigente riferita al deposito temporaneo dei rifiuti (D.lgs. n.152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale).

6. L'eventuale rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, così come definiti dalla vigente normativa, trovati all'interno delle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere comunicato mediante avviso scritto alla stazione appaltante, con indicazione del luogo, caratteristiche del rifiuto e documentazione fotografica.

## **Art. 11 – Aspetti ed impatti ambientali**

1. I servizi, le forniture e le attività di manutenzione, in tutti i loro aspetti ed interventi, devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli aspetti ed agli impatti ambientali ad essi associati (aria, acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aree verdi pubbliche e private, sostanze pericolose, amianto, suolo, sottosuolo, ecc.), nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro.

2. In particolare per la gestione dei rifiuti prodotti durante le attività svolte l'appaltatore si impegna a gestire gli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La ditta appaltatrice si impegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni che potrebbero venire richieste al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti ambientali ed il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative vigenti.

4. La ditta deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 2 bis per l'esecuzione delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per cui non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 10, del Codice.

#### **Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 13 - Consegna e inizio del servizio**

1. L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
2. La presente procedura dovrà essere svolta in conformità ai pareri degli enti competenti. È onore dell'Impresa appaltatrice la presentazione di tutte le richieste necessarie all'ottenimento dei titoli autorizzativi.
3. Si precisa che sarà cura ed onere dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa statale, regionale, metropolitana e comunale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle attività e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine prima della consegna del servizio.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 15 (*quindici*) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (*ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione*) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore all'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

#### **Art. 14 - Termine per l'ultimazione del servizio**

1. Il tempo per lo svolgimento del servizio, è fissato **dall'avvio del servizio fino alla 31/12/2023**. In tale intervallo temporale è stato previsto di **eseguire n.5 "Passaggi" (art.1 comma 1)** sull'intera area di intervento. Per l'esecuzione di **ogni singolo "Passaggio" si è fissato un tempo massimo pari a 77 giorni (settantasette) naturali e consecutivi**, decorrenti dal formale avvio del singolo "Passaggio" da parte del DEC, per un totale di 385 giorni (trecentottantacinque) naturali e consecutivi, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la durata del contratto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

**Art. 15 - Proroghe**

1. Sono regolate dall'art. 107 comma 5 del Codice.
2. L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

**Art. 16 - Sospensione del servizio**

1. La sospensione del servizio può essere ordinata dal D.E.C. ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice. In entrambi i casi la ripresa del servizio è regolata dal comma 3 dello stesso art. 107 e dall'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
2. Nel caso di sospensione parziale l'Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4.
3. Le contestazioni o riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall'art. 107 comma 5.
4. Il diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle contemplate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, è quantificato secondo art. 1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.

**Art. 17 - Penali**

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste. Tali condizioni possono riferirsi:
  - a) al mancato svolgimento delle attività concordate;
  - b) al ritardo nella loro esecuzione;
  - c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto.

Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata dall'Agenzia, previo contraddittorio con l'Appaltatore.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
4. In ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti in base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui all'art. 8 del presente Capitolato, nell'esecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell'esecuzione di qualsiasi attività compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all'Appaltatore.
5. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attività da svolgere anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di tali attività. L'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% dell'importo complessivo del contratto, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
6. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

**Art. 18 - Risoluzione del Contratto**

1. La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura, è regolata dall'art. 108 del Codice.

2. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto, anche sanate;
- b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- c) accertamento del difetto del possesso o della perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, richiesti per l'espletamento del servizio;
- d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 24 del presente Capitolato;
- e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 20 del presente Capitolato;
- g) violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero del divieto di cessione del contratto;
- h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione appaltante

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Al riguardo, non verrà riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

## CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 19 - Servizio a corpo

1. La valutazione dell'appalto è a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso attribuito.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo la regola dell'arte.

3. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del servizio è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) Per i servizi. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

**5.** Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

**6.** Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

**7.** L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

**8.** Gli oneri della sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 45, del presente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso di gara e saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti oneri all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi.

## CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 20 - Fatturazione

**1.** Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (*DURC*).

**2.** Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in n. 5 soluzioni, ognuna delle quali al termine di ciascuno dei n. 5 "Passaggi" come da comma 1 dell'art. 14, previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione della conformità di ogni intervento alle prescritte modalità di esecuzione nonché della regolarità contributiva.

**3.** Nella seguente tabella sono riportati gli importi delle singole soluzioni di pagamento corrispettive ad ogni "Passaggio", al lordo del ribasso offerto in fase di gara:

| soluzione di pagamento | Passaggio | Importo del servizio | Oneri COVID-19 | Oneri della sicurezza | Importo del servizio |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1                      | 1         | 346.719,50 €         | 2.743,50 €     | 1.326,63 €            | 350.789,63 €         |
| 2                      | 2         | 342.945,30 €         | 0,00 €         | 1.326,63 €            | 344.271,93 €         |
| 3                      | 3         | 344.984,20 €         | 0,00 €         | 1.326,63 €            | 346.310,83 €         |
| 4                      | 4         | 342.945,30 €         | 0,00 €         | 1.326,63 €            | 344.271,93 €         |
| 5                      | 5         | 344.984,20 €         | 0,00 €         | 1.326,63 €            | 346.310,83 €         |
|                        |           | 1.722.578,50 €       | 2.743,50 €     | 6.633,15 €            | 1.731.955,15 €       |

**4.** Le fatture dovranno essere emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 – Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice **IPA: NA5196**, CIG, il CUP. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto

dedicato indicato dall'Appaltatore. Trattandosi di importo superiore a €. 5.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008;

5. Le fatture dovranno essere inviate a seguito di apposita autorizzazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

6. Il pagamento dovuto avrà luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

7. Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 21 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A..

2. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 22 - Anticipazione**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e all'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30 per cento, calcolato sull'importo del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal DEC.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.



**CAPO VI – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA****Art. 24 - Cauzione definitiva**

1. L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

3. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del Codice, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

5. Per il pagamento dalla rata di saldo si applica quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia nella misura legale ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

7. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice.

**Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. L'appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data di consegna del servizio, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione

appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

**3. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:**

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'Esecuzione e i coordinatori per la sicurezza.

**4.** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (*dodici*) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

**5.** La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

**6.** La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (*R.C.T.*) deve essere stipulata per una somma assicurata (*massimale/sinistro*) non inferiore ad euro 500.000,00.

**7.** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

**8.** Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

**CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE****Art. 26 - Variazioni del servizio**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 106 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti a quanto stabilito dal presente Capitolato ed alla Relazione Tecnica, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione dell'attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.

**Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1.

**Art. 28 – Modalità di esecuzione del servizio**

1. Lo sfalcio dell'erba dovrà avvenire con l'impiego di macchine a lame rotanti e sarà cura dell'Appaltatore la regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura sia uniforme e regolare. Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture è consentito anche l'utilizzo del decespugliatore attrezzato all'albero con rocchetto di filo di nylon. Nelle aree prative arborate, e nelle aiuole stradali l'utilizzo del decespugliatore e degli altri mezzi cesori non dovranno provocare danni al colletto di piante e arbusti (scortecciamenti); eventuali scortecciamenti saranno soggetti a risarcimento del danno stimato secondo il metodo parametrico. L'altezza del taglio dovrà essere compresa fra i 5 e 8 cm a secondo della stagione e in accordo con la Stazione Appaltante.
2. È obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalcio, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi e l'accumulo oltre il tempo strettamente necessario per il termine dei lavori di taglio.
3. Ad ogni sfalcio dovrà accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le recinzioni e le attrezzature d'arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante, degli arbusti isolati, inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le canalette, fossi e/o canali. La pulizia delle erbacce dovrà estendersi anche all'esterno delle aiuole per una distanza di 50 cm.

**CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA****Art. 29 - Adempimenti in materia di sicurezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, di propria iniziativa, nell'ambito delle attività in oggetto, tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, sia vigenti sia che dovessero essere emanate durante il naturale svolgimento del contratto.

2. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, prima dell'inizio del servizio, di predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il PSS sarà aggiornato e riordinato, ove occorra, a cura dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020, nonché i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri del 14/03/2020.

### **Art. 30 - Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio del servizio per il quale esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 29 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 29.

## **CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 31 - Subappalto e subcontratto**

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, facendone espressa menzione nel DGUE, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.L. 77/2021 e dall'art. 105 del Codice e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione:
  - a) il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del sub contratto;
  - b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.
5. L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 105, comma 7, del Codice, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Contestualmente deposita:

- a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate;
  - b) l'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.
- 6.** L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per l'esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.
- 7.** I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall'altro lato sono regolati dall'art. 105, commi da 8 a 16, del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.
- 8.** Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
- 9.** Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 10.** Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice, spetta all'Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.
- 11.** L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

## **CAPO X – CONTROVERSIE**

### **Art. 32 – Foro competente**

1. Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Art. 33 – Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare in misura superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dell'esecuzione e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario cui al comma 1, sono decise dall'Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 5 e 6, del Codice:
- a) l'Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell'allegato X al Codice.
  - b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e cassa edile.
  - c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente b), il R.U.P. invita per iscritto l'inadempiente – ed in ogni caso l'Appaltatore – a provvedere entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata contestazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate e detrae pari importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente od al subappaltatore nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
3. In ogni momento il D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (*soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili*); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

## CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 35 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 comma 4, in proporzione all'importo della parte del servizio che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle opere di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 42.
4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

#### **Art. 36 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessaria o anche solo opportuna la verifica di conformità, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione di "collaudo/verifica di conformità" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 37 - Presa in consegna del servizio ultimato**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle aree stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le aree dopo l'ultimazione del servizio, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

**CAPO XII – NORME FINALI****Art. 38 - Proprietà degli oggetti eventualmente rinvenuti**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per l'esecuzione delle attività e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attività stesse. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

**Art. 39 - Utilizzo dei materiali recuperati**

1. Le ramaglie oltre i 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati, potranno essere recuperate come materiale da ardere a favore dell'impresa aggiudicataria di gara.

**Art. 40 - Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

**Art. 41 - Codice Etico**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

3. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

**Art. 42 - Responsabilità verso terzi**

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

**Art. 43 – Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

2. L'Appaltatore si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'attività e all'organizzazione dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza a qualunque titolo nell'espletamento della sua attività.

3. L'Appaltatore non può autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle aree oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore risponderà personalmente, anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora comportino pregiudizio all'Agenzia.



5. L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

**Art. 44 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (*occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.*) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Edoardo Cecere